



COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

tecnico@montefalconedivalfortore.campania.it

CAPITOLATO DI APPALTO

relativo alla selezione del soggetto attuatore per la gestione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela in forma integrata richiedenti asilo e rifugiati, in prosecuzione del progetto SIPROIMI “Comune di Montefalcone di Val Fortore - DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 2019

SOMMARIO:

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto**
- Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore**
- Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto**
- Art. 5 Risorse economiche del progetto**
- Art. 6 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto**
- Art. 7 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario**
- Art. 8 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro**
- Art. 9 Durata del contratto**
- Art. 10 Proroga (art. 106 comma 11 D.Lgs n.50)**
- Art. 11 Cessione del contratto e Subappalto**
- Art. 12 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno**
- Art. 13 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto**
- Art. 14 Recesso unilaterale dell'Amministrazione**
- Art. 15 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto**
- Art. 16 Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva**
- Art. 17 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto**
- Art. 18 Responsabilità**
- Art. 19 Coperture assicurative**
- Art. 20 Verifiche in ordine all'adempimento da parte dell'Ente attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto**
- Art. 21 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi**
- Art. 22 Corrispettivo e pagamenti**
- Art. 23 Stipulazione del contratto di appalto**
- Art. 24 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto**
- Art. 25 Clausola di rinvio**

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'affidatario (soggetto attuatore) individuato per l'organizzazione e la gestione di un servizio di accoglienza, integrazione e tutela "*Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)*", secondo gli interventi e attività di massima previste per il triennio 2021/2023, così come stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni 18/11/2019.

Art. 2 Destinatari e descrizione dei servizi del progetto

1. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 16 richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria appartenenti alla categoria "ORDINARI".
2. Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
 - *Mediazione linguistico-culturale;*
 - *Accoglienza materiale;*
 - *Orientamento e accesso ai servizi sul territorio;*
 - *Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;*
 - *Formazione, riqualificazione professionale;*
 - *Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;*
 - *Orientamento e accompagnamento legale;*
 - *Tutela psico-socio-sanitaria;*

2.1. Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

2.2. Accoglienza materiale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR;
- rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

2.3 - 2.4. Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo previsto dalle linee guida dello SPRAR. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici.

2.5. Formazione, riqualificazione professionale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.)

- al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio già acquisiti e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

2.6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

2.7. Orientamento e accompagnamento legale.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico- amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

2.8. Tutela psico-socio-sanitaria.

L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Art. 3 Ulteriori obblighi dell'ente attuatore

1. L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento e gestione della banca dati. Deve quindi provvedere a:
 - registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
 - inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
 - aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dalle avvenute modifiche delle informazioni;
 - richiedere le proroghe dell'accoglienza;

- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web <http://www.sprar.it>.

2. L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere alla predisposizione di relazioni, schede di monitoraggio e rendicontazione dei servizi resi che, unitamente ai documenti originali giustificativi delle spese, resteranno depositati agli atti dell'Ente gestore in conformità a quanto stabilito dagli artt. 25 e 39 del DM 10/08/2016.

Art. 4 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso le strutture di propria disponibilità presenti sul territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore in possesso delle caratteristiche e requisiti di cui all'art.20 delle Linee Guida approvate con il D.M. 10/08/2016.

Art. 5 – Risorse economiche del progetto

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l'Asilo-Fondo Europeo Rifugiati, secondo quanto disposto dal D.M. 18/11/2019. Il testo del decreto ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito: <http://www.serviziocentrale.it>.

Le risorse destinate alle attività progettuali saranno stanziare in misura non superiore al 100% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo-Fondo Europeo Rifugiati, istituito presso il Ministero dell'Interno.

Complessivamente la somma richiesta al Ministero per l'intera durata del progetto corrisponde ad € **576.210,35**.

Art. 6 Risorse umane e strumentali impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, con adeguata esperienza professionale.
2. L'affidatario, in sede di attuazione del contratto ,corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi in possesso dei titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio dichiarati in sede di gara. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle che si rende necessario sostituire.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.
6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente contratto

l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
- b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
10. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
11. L'affidatario dovrà garantire la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, possesso e c/o comodato d'uso, documentata attraverso la consegna dei relativi contratti, alla data di scadenza del bando e per n. 30 mesi, di edifici residenziali e/o appartamenti arredati e attrezzati con i requisiti di cui alle linee guida del D.M. 10 agosto 2016, ubicati nel territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore.

Art. 7 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori /liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Art. 8 Obblighi generali dell'Ente attuatore in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'Ente attuatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Ente attuatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
3. In caso di esecuzione delle attività all'interno dei luoghi di lavoro, l'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili delle strutture per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, qualora necessario, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro ospitante, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
4. L'Ente attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9 Durata del contratto.

La durata del presente appalto è stabilita in 30 mesi, a decorrere dal 01/01/2021 in caso di approvazione della domanda di contributo (progetto) da parte del Ministero dell'Interno e sino al 30/06/2023.

Resta fermo che l'esecuzione del contratto è condizionata all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del progetto presentato da parte del Comune di Montefalcone di Val Fortore.

Art. 10 Proroga (art. 106 comma 11 D.Lgs 50/2016)

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all'articolo 106 comma del D. Lgs n50/2016.

Art. 11 Cessione del contratto e Subappalto

È vietata all'Ente attuatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori (art. 24 comma 4 del D.M. 10 agosto 2016).

Art. 12 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'Ente attuatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Penalità
Svolgimento di attività non contemplate nell'ambito del progetto	€ 100,00 per ogni inadempienza
Mancato svolgimento di una o più attività progettuali	€ 150,00 per ogni inadempienza

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
 - a) a seguito di verifiche specifiche condotte anche sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
 - b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Art. 13 Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto presentato e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
 - b. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - c. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
 - d. interruzione del servizio;
 - e. insolvenza o fallimento del soggetto attuatore.
2. Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Ente attuatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente attuatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile nel comunicare all'Ente attuatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
3. Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dall'art.108 D.Lgs n. 50/2016.

Art. 14 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Ente attuatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - 4.1. prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - 4.2. spese sostenute dall'affidatario;
 - 4.3. un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Ente attuatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 206 D.Lgs n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'ente attuatore, per essere presentata all'esame del Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione;
 - b) dal Responsabile del Settore Competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'Ente attuatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art. 16 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo 15 è devoluta alla competenza del Foro di Benevento.

Art. 17 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'Ente attuatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria nella misura stabilita dal comma 1 art. 103 del D.Lgs n.50/2016. L'importo della predetta garanzia fideiussoria sarà ridotto alla metà nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale, nel caso in cui la stessa debba essere incamerata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta in tal senso da parte di questa Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con l'appaltante fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.
4. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Montefalcone di Val Fortore abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione della convenzione.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
6. La cauzione sarà inoltre incamerata in caso di recesso anticipato dal contratto.
7. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
8. La cauzione potrà essere svincolata previo esplicito nulla osta del Comune di Montefalcone di Val Fortore. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto al Comune di Montefalcone di Val Fortore.

Art. 18 Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Ente attuatore in proprio nome, per

proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'Ente attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'Ente attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'Ente attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'Ente attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'Ente attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente attuatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 19 Coperture assicurative

1. È a carico dell'Ente attuatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'Ente attuatore stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, e con un massimale minimo di euro 500.000,00.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 20 Verifiche in ordine all'adempimento da parte dell'Ente attuatore di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'Ente attuatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n.266/2002 e D. Lgs n.276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
3. L'Ente attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvedere prima della stipula del contratto alla comunicazione all'Amministrazione Comunale dei dati previsti dalla legge.

Art. 21 Rendicontazione e adempimenti contabili e amministrativi

1. Il soggetto attuatore provvederà agli adempimenti amministrativi, in stretta relazione con i referenti comunali, necessari per la realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze. Dovrà svolgere per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:
 - presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
 - presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
 - presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione.

Art. 22 Corrispettivo e pagamenti

1. Il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto. Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore e sono ricomprese nell'offerta progettuale.
2. Si procederà al pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione del rendiconto redatto in conformità alle disposizioni contenute nel manuale operativo approvato dal servizio centrale SPRAR del Ministero dell'Interno previo accredito delle somme.
I pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00 sono subordinati all'esito positivo delle verifiche di cui agli articoli 2 e 3 del DM 40 del 18.01.2008.

Art. 23 Stipulazione del contratto di appalto

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni, ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Art. 24 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Ente attuatore risultato aggiudicatario del servizio.

Art. 25 Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'affidatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

IL RUP